

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, in osservanza delle Disposizioni di cui al titolo VI del T.U.LLSS 27/07/1934 n. 1265, al D.P.R. 10.09.90 n. 285, alla legge 30/03/2001 n. 230, al D.P.R /11/2000 n. 396, alle leggi Regionali della Campania 24/11/2001 n. 12 e 09/10/2006 n. 20, alla deliberazione della .G.R.C. 23/05/2003 n. 1948, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione, accesso e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una forma di gestione individuate dagli articoli 31, 112, 113 del D.Lgs. 267/2000 e affidati in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art.89 del D.Lgs. 267/2000
4. Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli art. 31, 112, 113 del D.Lgs. 267/2000 le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione e affidati in osservanza alle disposizioni del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163,.
5. Ai sensi della deliberazione di G.R. 23/05/2003 n. 1948, le autorizzazioni di cui agli artt. 82, 86, 105 e 106 del D.P.R. 285/90, sono di competenza della Regione Campania ;
6. Ai sensi della deliberazione di G.R.C 23/05/2003 n. 1948, le autorizzazioni di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90, sono di competenza del Sindaco.

ART. 3 RESPONSABILITÀ'

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non sia di rilevanza penale.

ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;

- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
 - d) l'uso della camera mortuaria e delle celle frigorifere comunali, se il Comune é tenuto a disporne;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - f) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
 - g) il feretro e il trasporto per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, con le prescrizioni di cui all'art. 27 del presente Regolamento.
- 3.** Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta.
- 4.** Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42 , del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione Comunale.

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

- 1.** Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 10/9/1990 n. 285 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- 2.** sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
- a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco delle salme soggette ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali é in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione
 - f) le tariffe cimiteriali e ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 Agosto 1990 n. 241

CAPO II

DECESSI – SEPPELLIMENTI – OSSERVAZIONI

ART. 6

DENUNCIA DEI DECESSI

- 1.** La denuncia di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto. Essa viene fatta:
- a) da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso, se la morte avviene nell'abitazione del defunto;
 - b) da persona informata, se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto;
 - c) dal direttore o suo delegato, se la morte avviene in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi.
- 2.** L'obbligo della denuncia sussiste anche per i nati morti.
- 3.** All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dall'art. 73 del DPR 3/11/2000 n. 396

ART. 7

DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI

- 1.** Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità di pubblica sicurezza o l'autorità municipale, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potrebbero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

ART. 8
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti art. 6 e 7, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco la causa della morte, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica.
2. Nel caso di decesso di persona non assistita da medico, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dal D.P.R. 17/03/1995 n. 230.
5. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro trenta giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla A.S.L. nel cui territorio detto Comune è ricompreso.

ART. 9
COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del codice penale, ove nella scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'autorità giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10
RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.
3. Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale, ai sensi dell'art. 78 del DPR 396/2000.

ART. 11
MEDICO NECROSCOPO

1. Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate da sanitari nominati dall'A.S.L. competente di zona. La visita del medico necroscopo deve essere sempre effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del DPR n. 285/90, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 12
AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA

1. L'autorizzazione alla sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del DPR 396/2000, dal Sindaco nella qualità di Ufficiale dello Stato Civile.
2. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere ed ossa umane di cui al precedente art. 10.

ART. 13
NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

1. L'autorizzazione alla sepoltura è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso che si tratti di sepoltura di parti di cadavere od ossa umane così come previsto dall'art. 76 del DPR 396/2000.

ART. 14**NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO**

1. Per i nati morti, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'Ufficiale dello Stato Civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nel cimitero potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento al Direttore Sanitario della A.S.L., accompagnata dal certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

ART. 15**PERIODO DI OSSERVAZIONE**

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante le modalità previste e disciplinate dal comma 1 dell'art. 8 del DPR 285/90.

ART. 16**PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE**

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'art. 8 del DPR 285/90.

ART. 17**PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVO-DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE**

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Direttore Sanitario dell'A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.

ART. 18**DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita.
2. Nel caso di decessi per malattia infettivo-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Direttore Sanitario dell'A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.

ART. 19**PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITÀ**

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal servizio della A.S.L., ai sensi del D.P.R. 230/95.

ART. 20**OBITORIO**

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

ART. 21**DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA**

1. Durante il periodo di osservazione, le salme possono essere tenute nell'abitazione e vegliate a cura della famiglia.
2. L'osservazione del cadavere verrà effettuata nel locale predisposto all'interno del cimitero comunale e in esso si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
 - a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.Tale locale fungerà anche da camera mortuaria.

ART. 22**SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE**

1. È permesso ai parenti e a chi ne assume le veci di assistere le salme, anche al fine di rilevare eventuali manifestazioni in vita.
2. In ogni caso sarà provveduto ad assicurare la sorveglianza da parte del custode.

ART. 23**AFFISSIONI NECROLOGICHE**

1. Le affissioni necrologiche e di altri manifesti mortuari è consentita unicamente negli appositi impianti di pubblica affissione destinati dal Comune a tali comunicazioni.

CAPO III**FERETRI****ART. 24****DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO**

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 26.
2. In ciascun feretro si può racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ART. 25**VERIFICA E CHIUSURA FERETRI**

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato.
2. Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della Asl. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila l'applicazione della norma di cui all'art. 26. Per tale servizio è dovuto il corrispettivo risultante in tariffa.
3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ART. 26**FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI**

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 285/90;
 - i feretri provenienti da altri Comuni o estumulate potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere chiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90 se il trasporto è per o dall'estero;
 - se il trasporto è destinato all'inumazione può essere utilizzato al posto della cassa di metallo, un contenitore all'interno della cassa di legno, di materiale biodegradabile, autorizzato dal Ministero della Sanità, come previsto nella circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, punto 9.5, attualmente in uso e denominato "barriera" evitando così l'esportazione della cassa di metallo all'arrivo a destinazione, essendo vietato l'utilizzo della cassa di metallo nell'inumazione.
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm.25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/09/1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) in ogni altro caso.
- 2.** I trasporti di salme morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati con le caratteristiche di cui alla lettera b).
- 3.** Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- 4.** Se la salma proviene da altro comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnata da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'adeguata apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5.** Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.
- 6.** Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7.** E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ART. 27

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

- 1.** Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 26 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o bisogno é accertato, ai sensi della legge 08/11/2000 n. 228, tramite i competenti uffici sociali, con le modalit  del D.Lgs. 31/03/1998 n. 109, come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000 e successivi strumenti di attuazione.

ART. 28 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro   applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta la piastrina contiene la solita indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
3. Altra piastrina di materiale indelebile resistente (refrattario per feretri da cremare, piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ci  al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV SERVIZI FUNEBRI ART. 29 PRINCIPI GENERALI

1. Per "servizi funebri" si intendono quelli finalizzati allo svolgimento delle seguenti prestazioni:
 - a. Disbrigo delle pratiche amministrative;
 - b. Fornitura di feretro e altri articoli funebri;
 - c. Trasporto di cadavere, previe le verifiche di cui al Regolamento Nazionale di Polizia mortuaria.
2. I servizi funebri sono liberalizzati ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 35 della L. n. 448/2001, e quindi non soggetti a diritto fisso di cui all'art. 19 del D.P.R. 285/90, e sono svolti dall'Amministrazione Comunale direttamente o mediante soggetti di cui agli articoli 112 e 113 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, ovvero imprese funebri che siano in possesso delle autorizzazioni necessarie all'esercizio ed in particolare:
 - a) Autorizzazione amministrativa alla vendita di articoli funebri;
 - b) Licenza di P.S. art. 115 T.U.L.P.S. per affari e commissioni inerenti ad imprese funebri;
 - c) Idoneit  sanitaria per l'autorimessa addetta al ricovero dei carri funebri , previsto dall'art.21 del D.P.R. 285/90;
 - d) Idoneit  sanitaria per ogni carro funebre di cui all'art. 21 del D.P.R. 285/90;
 - e) Documento previsto dall'art. 4 della legge 626/94, misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro;
 - f) Regolare iscrizione INPS e INAIL del personale necessario per effettuare il trasporto funebre, dichiarato nel documento di cui al punto e) ;
 - g) Dotazione di un numero adeguato sia di personale che di carrifunebri per lo svolgimento dell'esercizio;
 - h) Adozione del codice deontologico di cui all'allegato "A" della Legge della Regione Campania n. 12/2001.
3. L'impresa funebre che operi nel territorio del Comune, indipendentemente dalla sede, esercita la sua attivit  secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
4. L'Amministrazione Comunale provvede a garantire i seguenti servizi funebri di carattere istituzionale secondo le forme di gestione previste dalla legge:
 - a) salme dirette a deposito di osservazione e provenienti da abitazioni inadatte a tale scopo;
 - b) salme di persone morte in solitudine o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari;
 - c) salme di persone accidentate o rinvenute sul territorio, dal luogo del decesso al luogo di osservazione e/o obitorio e successivo ritorno;
 - d) cadaveri di persone morte in stato di indigenza accertato con le modalit  di cui al comma 2 del precedente articolo 27;
 - e) cadaveri di persone di cui non sia possibile accertare l'identit  o accidentate;
 - f) cadaveri di persone destinati allo studio ed alla ricerca;
 - g) parti anatomiche riconoscibili;

ART. 30 SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI

1. Oltre a quanto già previsto dal presente regolamento in ordine alle attività necroscopiche ed ai trattamenti sul cadavere, i servizi funebri che si svolgano in tutto o in parte nel territorio comunale rispondono a requisiti di decoro e sono volti ad offrire le possibilità di espressione del cordoglio.
2. L'esecuzione ordinaria e decorosa del trasporto funebre comporta le seguenti attività:
 - a. composizione della salma;
 - b. fornitura del feretro ordinario e incassamento della salma;
 - c. prelievo da parte di operatori qualificati;
 - d. trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nei cimiteri cittadini;
 - e. noleggio celle di refrigerazione e accessori di base - catafalco, tavolino portafirme, ecc. - ove necessario.
3. Oltre alle prestazioni di cui al comma 2, anche eseguite con mezzi speciali, il soggetto che svolge le attività funebri può effettuare le seguenti attività accessorie di onoranza:
 - a. arredo camera mortuaria, ove non vietato;
 - b. vestizione e toeletta funebre;
 - c. fornitura composizioni floreali;
 - d. comunicazione decesso su giornali o in altri spazi autorizzati;
 - e. altre prestazioni inerenti il mandato da dettagliare analiticamente in sede di preventivo.
4. L'Amministrazione Comunale e le Associazioni portatrici di interessi e dei consumatori concorrono alla definizione di accordi volti a precisare le tipologie dei servizi e delle forniture da rendere e vigilano sulla trasparenza delle modalità di formazione dei prezzi.
5. Fatte salve le esigenze di riservatezza tutelate dalla legge, l'Amministrazione Comunale procede ordinariamente a comunicare in elenchi collettivi la notizia dei decessi.

ART. 31 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO

1. I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
4. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
5. Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dei servizi cimiteriali, prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
6. Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità.

ART. 32 TRASPORTI FUNEBRI

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da terzi, senza di rito di privativa, ed effettuati con gli automezzi di cui all'art. 20 del DPR. 285/1990. Le derivanti spese sono a carico dei familiari del Defunto.

2. Sono a carico del Comune le spese relative ai trasporti funebri delle salme per le quali ai sensi del precedente art. 27 il Comune fornisce gratuitamente la cassa.

ART. 33 ORARIO DEI TRASPORTI

1. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
2. Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
3. Il Responsabile dei servizi cimiteriali fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
4. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ART. 34 NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 26; inoltre se il trasporto è effettuato dal mese di Aprile al mese di Settembre compresi o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 24 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria.
4. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 39 deve restare in consegna al vettore.
5. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ART. 35 RITI RELIGIOSI

1. I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
2. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ART. 36 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, aventi le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
2. In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.
3. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti fissati in tariffa.

4. I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impegno del mezzo di cui al primo comma.

ART. 37

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ

1. Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
2. Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 20 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
3. E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte
4. Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione, ai sensi del D.P.R. 230/95.

ART. 38

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto
3. Al decreto successivo è successivamente allegato la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 25.
4. Dall'Autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.
5. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 26, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
6. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il Cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi.
7. Qualora la sosta si prolunghi oltre il tempo necessario per la celebrazione del rito religioso, la prosecuzione del servizio all'interno del Comune viene svolta secondo quanto previsto dall'art. 31.
8. Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25 del D.P.R. 285/90
9. Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 39

TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO

1. Il trasporto di salme nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ART. 40**TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO**

1. Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/ 02/1937, approvata con R.D. 01/07/1937, n. 1379, o di stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del Regolamento precitato.

ART. 41**TRASPORTO DI CENERI E RESTI**

1. Il trasporto fuori comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e delle data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 66.

ART. 42**RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO**

1. Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
2. L'idoneità delle rimesse di ogni singola auto o carro funebre e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, ai sensi dell'art 21 del D.P.R. 285/90, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
3. Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esiste, o di altro luogo di parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per il servizio è dovuto il corrispettivo fissato in tariffa.

ART. 43**L'IMPRESA FUNEBRE**

1. L'esercizio dell'attività di impresa funebre è libero e si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza e piena concorrenza sul mercato. Esso è soggetto all'autorizzazione di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del R.D. 18/6/1931 n. 773 nonché alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 31/3/98 n. 114. per la vendita di articoli funebri. La legge determina le cause di inibizione all'esercizio di impresa.
2. Responsabile dell'attività dell'impresa funebre è il Direttore Tecnico il quale ne svolge le funzioni direttive.
3. Qualora il Direttore Tecnico non sia il titolare dell'impresa si applicano gli articoli 2203 e seguenti del Codice Civile.
4. Le imprese producono al Servizio competente e aggiornano annualmente:
 - a. certificazione dettagliata circa la capacità tecnica e di risorse umane, con regolare iscrizione all'INPS e all' INAIL, a garanzia della continuità e dell'adeguatezza del servizio;
 - b. documentazione inerente i propri listini delle prestazioni e forniture;
 - c. documentazione inerente la comunicazione del rischio di cui alle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori previste dall'art. 4 della L. 626/94;
5. Il Dirigente del Servizio competente valuta la documentazione di cui sopra e, qualora quanto prodotto non apparisse conforme ai requisiti ed alle tipologie previsti dal regolamento, ha facoltà di richiedere integrazioni documentali e di disporre gli opportuni accertamenti.

ART. 44**QUALITÀ DEL SERVIZIO E CORRETTEZZA COMMERCIALE DELL'IMPRESA**

1. L'esercizio dell'attività funebre è conforme ai seguenti principi:
 - a. l'avente titolo è assolutamente libero nella scelta dell'impresa;
 - b. l'avente titolo ha il diritto, senza essere obbligato a richiederlo, di essere informato del previsto costo del funerale, fino al seppellimento della salma;
 - c. rispetto di tutte le credenze e costumi delle famiglie dei dolenti in quanto non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano;
 - d. rispetto del segreto professionale e astensione da qualsiasi diffusione di dati o notizie confidenziali;
 - e. correttezza professionale, fondata su rapporti di lealtà sia con gli aventi titolo che con le altre imprese;
 - f. buona fede nell'esecuzione dei propri doveri;
 - g. osservanza delle leggi e regolamenti concernenti la professione;
 - h. comunicazione pubblicitaria oggettiva, onesta e discreta;
 - i. costante perfezionamento delle proprie conoscenze professionali.
2. L'impresa negozia nella sua sede gli affari inerenti l'espletamento dell'attività, salvo che il committente richieda espressamente che ciò avvenga presso il suo domicilio o residenza.
3. La negoziazione e l'esercizio dell'attività funebre sono vietati negli ospedali e nelle comunità, ed in qualunque altro luogo di pubblica fruizione.

ART. 45**ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA**

1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico dell'esercizio sono disciplinati dalle normative di settore.
2. La attività su chiamata notturna può essere svolta a condizione che il prezzo, preventivamente approvato in sede di autorizzazione, sia chiaramente comunicato al richiedente.
3. E' vietato il procacciamento di servizi in modo contrario o contrastante ai principi della concorrenza sul mercato, sia a favore dell'impresa medesima che a vantaggio di altri prestatori d'opera con attività non inerente i servizi richiesti, con particolare riguardo alle forniture di impresa ammessa a lavorare nei cimiteri.

ART. 46**REGIME DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA**

1. Al personale operativo presso le imprese funebri si applicano i contratti delle categorie di riferimento.
2. Il Servizio competente, anche tramite scambi informativi con gli Enti competenti, vigila sul rispetto delle norme in materia di previdenza, lavoro, assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevenzione in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei confronti di chi effettua l'attività funebre.

ART. 47**RECLAMI**

1. Gli uffici del Servizio competente accolgono i reclami e le segnalazioni di disfunzioni inerenti lo svolgimento dell'attività funebre.
2. Nel caso di reclamo pervenuto per iscritto, quanto in quello formulato oralmente e obbligatoriamente trascritto a cura degli uffici, il Dirigente del Servizio competente provvede a rispondere per iscritto entro 30 giorni dalla data di ricezione.
3. Il Dirigente del Servizio impronta le proprie risposte al principio della trasparenza amministrativa.
4. La Giunta comunale, tramite accordi con la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, sentite le Associazioni di categoria e dei consumatori, definisce le modalità di risoluzione amichevole delle controversie con e tra le imprese, rimanendo impregiudicato il ricorso all'Autorità Giudiziaria.

TITOLO II CIMITERO – SERVIZI CIMITERIALI

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CIMITERO

ART. 48 CIMITERO E SERVIZI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

1. Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/07/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nel civico cimitero, direttamente o mediante soggetti esterni di cui agli artt. 112 e 113 del D.Lgs. 267/2000, scelti in osservanza di cui al D.Lgs. 163/06.
2. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000, il Comune fornisce il servizio di illuminazione votiva nel civico cimitero mediante concessione affidata ai sensi dell'art. 143 del D.Lgs. 163/06 (ex art. 19 comma 2 L. 109/94).
3. Nel cimitero la camera mortuaria, oltre a fungere da camera di osservazione (art. 20 del presente regolamento), funge anche per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento e da sala per autopsie.
4. La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero e dotata di acqua corrente.
5. Le pareti di essa fino all'altezza di mt 2, 00. devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, ben unito, lavabile, deve essere, inoltre disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.
6. Nel posto più illuminato della stessa camera vi deve essere un tavolo anatomico in gres, ceramica, marmo, ardesia, pietra artificiale ben levigata o metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento, nonché di sistema di aspirazione dei gas e loro innocuizzazione.
7. Il cimitero deve avere l'ossario di cui all'art. 67 del regolamento nazionale di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

ART. 49 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 285/90.
2. L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al responsabile dei servizi cimiteriali.
3. Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 31, 112, 113 del D.Lgs. 267/2000.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono svolte dal personale addetto al cimitero o attraverso soggetti gestori esterni.
5. Competono al Comune o a soggetti gestori esterni le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 285/90.
6. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 50 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai familiari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione, in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ART. 51

AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI

1. Nei Cimiteri Comunali, quando non venga richiesta altra destinazione,devono essere ricevute senza distinzione di origine, cittadinanza,e religione le Salme:
 - a. di persone decedute nel territorio del Comune,qualunque ne fosse stata in vita la residenza;
 - b. di persone morte fuori del Comune,ma aventi in esso in vita la residenza;
 - c. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte,sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie nel cimitero,di sepoltura privata , individuale o di famiglia , o autorizzate dal rispettivo concessionario.
 - d. di persone legate in vita da un vincolo di matrimonio o di convivenza , anche se non residenti al momento del decesso ,purchè sia verificata d'ufficio l'avvenuta sepoltura del primo coniuge deceduto antecedentemente ,in uno dei Cimiteri Comunali.
 - e. di persone non residenti,ma nate in questo Comune.
 - f. di persone non residenti ,genitori di persone residenti;
 - g. ddi persone non residenti, ma aventi il proprio coniuge residente.Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopraindicate.
2. Nei reparti speciali sono ricevute le Salme di persone che ne hanno diritto, ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. 285/90.

CAPO II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART. 52

INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a. sono comuni le sepolture assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.
 - b. Sono private le sepolture per inumazione effettuate in aree in concessione.
2. Nelle aree o riquadri per sepolture comuni ogni fossa destinata a contenere un solo feretro avente le caratteristiche di cui al precedente articolo 26.
3. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
4. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
5. I campi destinati all'inumazione, all'aperto ed al coperto devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
6. Trascorso il periodo di assestamento del terreno, è consentito circoscrivere le fosse di inumazione con liste di pietra o marmo aventi dimensioni non maggiori di mt 0,65x1,70x0,20 per gli adulti e di mt 1,30x0,50x0,20 per i bambini, nonché apporre lapidi, croci o altri segni funerari aventi l'altezza di cm 80 dal recinto sepolcrale sostenute da una lastra orizzontale lunga non più di cm 50. E' tollerata una lista di circa cm 30, come sottovaso nella parte opposta alla lapide. La rimanente area del cumulo di terra dovrà rimanere scoperta e potrà essere coltivata a prato o ricoperta con pietrisco. Non sono ammesse liste perimetrali.
7. E' fatto divieto ai privati l'erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e voluminose e di fare uso di cemento armato per i lavori di muratura.

8. Trascorso il decennio dal seppellimento, al momento dell'esumazione, le lapidi, le croci e gli altri segni funerari posti sulle fosse comuni, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà del Comune.
9. L'illuminazione votiva elettrica è gestita in economia dal Comune o data in concessione a terzi.
10. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
11. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età debbono avere una profondità di almeno mt 2,00, la lunghezza di mt 2,20 e la larghezza di mt 0,80 da ogni lato mt 0,50.
12. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di mt 0,50 che separeranno fossa da fossa e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
13. Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di et sotto i dieci anni debbono avere, una profondità di almeno mt 2, una lunghezza di mt 1,50, una larghezza di mt 0,50 e debbono distare di almeno mt 0,50 da ogni lato.
14. La deposizione del feretro nella fossa dovrà farsi con la massima cura, con corde o a braccia o a mezzo di meccanismo sicuro.
15. Deposto il feretro nella fossa, questa verrà subito riempita con le modalità di cui al precedente punto 10.
16. Nel caso di salme provenienti dall'estero o da altro Comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, si osserveranno le norme di cui al 2° comma dell'art. 75 del D.P.R. 285/90.

ART. 53 CIPPO

1. Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 3^a comma, da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
2. Sul cippo verrà applicata sempre a cura del Comune una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide aventi le caratteristiche e dimensioni di cui al presente regolamento e/o del piano regolatore cimiteriale.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del D.P.R. 285/90.

ART. 54 TUMULAZIONE

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie-loculi o cripte-costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato o in perpetuo le spoglie mortali.
2. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al presente Regolamento.
3. A far tempo dalla esecutività del presente Regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti: lunghezza mt. 2,25, altezza Mt. 0,70, e larghezza Mt. 0,75. A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9, del D.P.R. 285/90.
4. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui gli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.

ART. 55
DEPOSITO PROVVISORIO

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro è provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a. per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità.
 - b. per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c. per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata dal Responsabile dei servizi cimiteriali limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori e/o alla domanda degli interessati, purché sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di 30 mesi.

Il canone di utilizzo è calcolato in trimestri, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di trimestre sono computate come trimestre intero.

La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale dei servizi cimiteriali.
4. A garanzia è richiesta la costituzione in numerario di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, servendosi del deposito cauzionale di cui sopra, provvederà a inumare la salma in campo comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi o cremata e previo pagamento dei diritti relativi.
6. E' consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e cinerarie.

CAPO III
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 56
ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del DPR 285/90, e cioè di 10 anni. Il turno di rotazione delle esumazioni ordinarie può essere ridotto prima dei dieci anni solo a seguito di autorizzazione della Regione Campania con le modalità di cui alla Delibera di Giunta Regione Campania del 23/05/2003 n. 1948., come già riportato al precedente art. 2;
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di Febbraio a quello di Novembre, (escludendo Luglio e Agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dei servizi cimiteriali stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione

ART. 57
AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria autorizzare le operazioni Cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per Cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un Campo Comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo Cimiteriale con congruo anticipo, preferibilmente il 2 Novembre.

ART. 58**ESUMAZIONE STRAORDINARIA**

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello spessore o in altro cimitero o per cremazione
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 285/90 e alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL unitamente all'incaricato del servizio di custodia del cimitero, così come previsto dall' Art 83 comma 3 del DPR 285/90.
3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ART. 59**ESTUMULAZIONI**

1. Le estumulazioni si dividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
3. Le estumulazioni straordinarie sono due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di Settembre di ogni anno il Responsabile dei servizi cimiteriali cura la stesura dello stesso scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo Cimiteriale di ogni Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 60 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussista domanda di collocazione di resti mortali quest'ultimi sono collocati in ossario comune.
7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco Il periodo di inumazione fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno due anni dalla precedente.
9. Ai sensi dell'Art. 36 comma 2 del DPR 285/90 i resti mortali derivanti da esumazioni o da estumulazione devono in ogni caso essere raccolte in cassette di zinco.
10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 60**ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E A PAGAMENTO**

1. Le esumazione e le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dell'autorità giudiziaria, si applica il D.P.R. 30/05/02 n.

115, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ART. 61 RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 62 OGGETTI DA RECUPERARE

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del Servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro tra gli atti dell'Ufficio Cimiteriale.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti Cimiteriali.

ART. 63 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile dei servizi cimiteriali può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, in altro luogo idoneo.

CAPO IV CREMAZIONE

ART. 64 CREMAZIONE

1. La cremazione dei defunti e di loro resti, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti è disciplinata dalle norme di cui al D.P.R. 285/90 e alla legge 30 marzo 2001 n. 130 e alla L.R. 09/10/2006 n. 20.
2. Il servizio della cremazione è incombenza istituzionale che potrà essere esercito direttamente dal comune o tramite concessione a terzi. L'eventuale concessione, in tal caso, sarà disciplinata da un'apposita convenzione in cui saranno fissate le condizioni e le modalità di esercizio della attività crematoria.

3. L'autorizzazione alla cremazione di ciascun cadavere è subordinata alla presentazione da parte di chi la richiede, dei documenti prescritti dall'art.79 del D.P.R. 285/90.
4. L'esercizio della cremazione è effettuato presso il Crematorio di altri Comuni fino a quando non verrà realizzato l'impianto di cremazione comunale, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 78, 80, 81 del D.P.R. 285/90.
5. Sono consentite cremazioni di salme già inumate o tumulate e quelle di resti, quando si dimostri l'esistenza dei requisiti di cui all'art.79 del D.P.R. 285/90.
6. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, il cognome, luogo e data di nascita e di morte del defunto. Sull'urna deve essere apposto il numero progressivo delle cremazioni risultante dal registro del cimitero seguito e separato da una sbarretta, dal numero progressivo della cremazione dell'anno del decesso.
7. Le urne possono essere collocate in appositi spazi comunali o dati in concessione ad enti morali o privati. Le tariffe che questi enti morali o privati dovessero applicare per la conservazione delle urne non devono essere analoghe alle tariffe comunali. L'Amministrazione Comunale vigila su tali tariffe.
8. In ogni cimitero è obbligatorio realizzare il cinerario comune. Si tratta di un manufatto nel quale vengono disperse le ceneri provenienti dalla cremazione delle salme per le quali sia stato espresso in vita la volontà di scegliere tale forma di sepoltura. Nel cinerario comune vengono raccolte pure le ceneri nei casi di disinteresse dei familiari alla collocazione in sepoltura dell'urna cineraria. Tale forma di sepoltura è gratuita.
9. E' consentita la dispersione delle ceneri al di fuori dell'area del cimitero nei modi che saranno stabiliti dalla legge regionale 09/10/2006 n. 20.

ART. 65

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

ART. 66

URNE CINERARIE

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR. 285/90, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso di colombari.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

ART. 67

AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 1 e 2, della legge 130/2001 o da chi può manifestarne la volontà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4, della legge 130/2001. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti, espressamente indicati dal defunto o, in mancanza, dai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), della legge 130/2001.
2. La consegna dell'urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale il soggetto affidatario dichiara la destinazione finale dell'urna o delle ceneri; tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
3. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.

4. Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna da parte del soggetto indicato dal defunto.
5. La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile che ha autorizzato la cremazione. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.
6. In caso di rinuncia all'affidamento e se non è stata effettuata la dispersione, le ceneri sono conservate in appositi spazi cimiteriali di cui all'art. 80, comma 6, del D.P.R. 285/90.

ART. 68 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:
 - a. tumulata;
 - b. inumata se è costituita di materiale biodegradabile;
 - c. conservata all'interno del cimitero, nei luoghi di cui all'art. 80, comma 3, del D.P.R. 285/90;
 - d. consegnata al soggetto affidatario.

ART. 69 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri è consentita nei seguenti luoghi:
 - a. in aree a ciò destinate all'interno dei cimiteri di cui all'art. 80, comma 6 del D.P.R. n.285/90;
 - b. in aree naturali appositamente individuate, nell'ambito delle aree di propria pertinenza, dai comuni, dalle province, dalla regione;
 - c. in aree private.
2. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'art.3, c.1, n.8, del D.Lgs. 30/04/92, n.285.
3. La dispersione in aree private, al di fuori dei centri abitati, deve avvenire all'aperto con il consenso del proprietario e non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
4. La dispersione in mare, nei laghi, nei fiumi ed altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da natanti e manufatti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 130/2001.

ART. 70 CREMATORI

1. La realizzazione di nuovi crematori avviene in conformità a quanto indicato dall'art. 6, comma 1, della legge n. 130/2001 ed in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 e dalla pianificazione e programmazione regionale territoriale.
2. I comuni, singoli od associati, sono autorizzati dalla Regione a realizzare crematori. La regione concede tale autorizzazione tenendo conto delle esigenze territoriali.
3. I comuni, singoli od associati, realizzano i crematori facendo anche ricorso allo strumento della finanza di progetto.

ART. 71 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE

1. Per non perdere il senso comunitario della morte, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario secondo quanto disposto all'art. 67, e nel caso di dispersione delle ceneri, per volontà del defunto espressa attraverso una delle modalità di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), della legge 130/2001, è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.
2. Sono consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

ART. 72 INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Il Comune favorisce e promuove l'informazione ai cittadini residenti nel proprio territorio sulle diverse pratiche funerarie, anche con riguardo agli aspetti economici.
2. Specifiche e dettagliate informazioni sono dedicate alla cremazione, all'affidamento delle ceneri e

alle modalità di dispersione o conservazione delle stesse.

3. Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte è tenuto a fornire specifiche informazioni ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizioni da adottare relativamente al defunto anche attraverso il materiale informativo predisposto dalla regione e dai comuni.

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 73 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a. a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b. a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c. a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a. eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso.;
 - b. ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o ditte;
 - c. segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d. esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e. trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 74 ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. il servizio di sepoltura per ragioni di igiene e salute pubblica è garantita tutti i giorni della settimana compresi i festivi, secondo l'orario stabilito con apposita Ordinanza del Sindaco.

ART. 75 DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei Cimiteri, di norma non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a. a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b. alle persone munite di cesti o di involti di qualunque sorta se no previamente autorizzate dal custode, al momento dell'ingresso;
 - c. alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

- d. a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e. ai fanciulli in età inferiore agli anni 3 quando non siano accompagnati da adulti;
3. Per motivi di salute od età il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli.

ART. 76 DIVIETI SPECIALI

1. Nel Cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
- a. fumare, tenere contegno chiassoso, cantare parlare ad alta voce;
 - b. entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c. introdurre oggetti irriverenti;
 - d. rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine ornamentazioni, lapidi;
 - e. gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f. portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g. danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h. disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i. fotografare o filmare cortei, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei servizi cimiteriali. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j. eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - k. turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazione d'uso;
 - l. assistere alla esumazione ed estumulazione di salme non preventivamente autorizzati dal Responsabile dei servizi cimiteriali;
 - m. qualsiasi attività commerciale.
2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al Cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei Cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 77 RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del Cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei servizi cimiteriali.

ART. 78 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI.

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dei servizi cimiteriali competente in osservanza al piano regolatore cimiteriale e/o alle norme del presente regolamento.
2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
4. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

5. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
6. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 126.
7. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
8. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

ART. 79

FIORI E PIANTE ORNAMENTALI

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ART. 80

MATERIALI ORNAMENTALI

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicati all'ingresso del Cimitero o all'Albo Comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 63 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ART. 81

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 96, l'uso di aree e di manufatti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
3. Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati od enti, campi a sistema di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a. sepolture individuali (loculi, poste individuali, ossarietti, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.);
 - b. sepolture per famiglie e collettività (biloculi, archi a più posti, campetti celle, edicole, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

7. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo, è stipulata dal Responsabile dei servizi cimiteriali, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
8. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
9. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - l'eventuale restrizione od ampliamento del diritto d'uso in riferimento all'avvenuta corresponsione della tariffa prevista;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ART. 82 DURATA DELLE CONCESSIONI

- Le concessioni sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 285/90.
- La durata massima di concessione cimiteriale è fissata in 99 anni dalla data di rilascio della stessa;
- A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa, salvo il caso di cui al comma 6.
- Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.
- All'atto dell'assegnazione di posto salma individuale, gli interessati potranno richiedere la combinazione di una concessione temporanea per una durata minima di 10 anni, con l'impegno, allo scadere di tale termine, di procedere alternativamente e a totali loro spese o alla cremazione dei resti o al prolungamento della concessione alla durata di cui alla lettera c del 2° comma salvo il pagamento di quanto stabilito in tariffa.
- E' consentito il prolungamento di concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 20 anni di tumulazione. Il massimo di prolungamento di concessione è dato di pari durata della iniziale concessione. per il prolungamento di concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

ART. 83 MODALITÀ DI CONCESSIONE

- La sepoltura individuale privata di cui al quarto comma lettera a) dell'art. 81 può concedersi solo in presenza di Salma per i loculi, dei resti mortali per le cellette-ossario ,e delle ceneri per le nicchie cinerarie, fatti salvi i casi di parentela o affinità fino al 2° grado per la ricongiunzione col defun to.
- L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- La concessione puo' essere effettuata in deroga al comma 1 a favore di richiedenti residenti nel Comune, di età superiore a 55 anni , ovvero a favore del Coniuge superstite del Defunto.
- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al II, III e IV comma, lettera b dell'art. 81, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione. Comunque devono essere definiti tutti i casi di sepolture provvisorie per le quali non è stata data soluzione al momento del decesso.

6. La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
7. Per la concessione di manufatti cimiteriali di nuova costruzione, dopo l'approvazione del progetto tecnico di ampliamento cimiteriale, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
8. Qualora per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto solo alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero di cui al comma precedente.
9. Il Comune è tenuto a mantenere a propria disposizione ,per i casi di necessità,di cui al comma 1 ,il 25 % dei loculi di nuova costruzione.

ART. 84

USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 83, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc.) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
2. Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del D.P.R. 10/9/90 n.285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
3. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.
4. Per i collaterali ed affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art. 21 del DPR. 28/12/2000 n. 445, da presentare al Responsabile dei servizi cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
5. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma
6. L'eventuale condizione di particolare benemerenzza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi dell'art.21 del DPR. 28/12/2000 n. 445 , del fondatore del sepolcro depositata presso l'Ufficio Cimiteriale prima del decesso della persona per cui è richiesta la sepoltura che potrà avvenire comunque previo assenso dei titolari della concessione.
7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto alla sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
9. Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ART. 85

MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - a. le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - b. gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - c. l'ordinaria pulizia;

- d. gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
4. Nel caso in cui il concessionario non provveda reiteratamente al pagamento del canone, il Comune puo' disporre la dichiarazione della decadenza della concessione.

CAPO II DIVISIONE – SUBENTRI - RINUNCE

ART. 86 DIVISIONE, SUBENTRI

1. Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
2. La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione l'art. 21 del DPR. 28/12/2000 n. 445 ; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo, oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
3. Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto dei sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
4. Tali richieste sono recepite e registrate dal servizio di polizia mortuaria, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
5. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
6. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
7. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 83 sono tenuti a darne comunicazione al Responsabile dei servizi cimiteriali entro 12 mesi dalla data di accesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
8. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dai servizi cimiteriali esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 83, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazione inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
9. Trascorso il termine stabilito senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
10. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 83, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano lasciate disposizione a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dell'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

ART. 87 RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma determinata come segue :

$$C = T - (T : D \times R)$$

Ove :

C = corrispettivo da rimborsare

T = tariffa concessione corrisposta

D = durata della concessione

R = anni residui della concessione

(ovvero sua durata, meno gli anni usufruiti)

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

ART. 88

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

- a. non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
- b. l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- a. per le concessioni della durata di 99 anni; in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

ART. 89

RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 81, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b. per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazioni da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ART. 90

RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI 99 ANNI O PERPETUA.

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al IV comma dell'art. 81 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- a. per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- b. per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art 89.
4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 91 REVOCA

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 285/90, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dei servizi cimiteriali, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ART. 92 DECADENZA

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a. quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b. quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c. in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto all'art. 56, penultimo comma;
 - d. quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 85, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e. quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 85;
 - f. quando vi sia inadempienza ad ogni obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dei servizi cimiteriali in base ad opportuni accertamenti e dei relativi presupposti.

ART. 93 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune.
2. Dopodiché il Responsabile dei servizi cimiteriali disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ART. 94 ESTINZIONE

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 82, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 285/90.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi decorazioni e oggetti simili.
3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO IV PIANIFICAZIONE – EDILIZIA – DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E DISPOSIZIONI TECNICHE EDILIZIE

ART. 95 DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impegno delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 285/90.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del D.P.R. 285/90.
4. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dal D.P.R. 285/90 e dalla L.R. n. 12/2001 e dal successivo art. 96.
5. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ART. 96 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

1. L'esercizio e l'uso del cimitero comunale è disciplinato dal Piano regolatore cimiteriale comunale. Il piano è redatto ed approvato in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 285/90 e della Legge Regionale n° 12/2001, ovvero alle disposizioni legislative vigenti.
2. Il Piano Regolatore Cimiteriale sarà rappresentato su cartografia in scale adeguate, indicante l'utilizzo delle aree cimiteriali, e corredato di specifica normativa tecnica. Esso sarà accompagnato da una relazione illustrativa dei criteri progettuali e di dimensionamento. Il Piano Regolatore Cimiteriale dovrà contenere la descrizione delle aree, delle vie di accesso e delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno e nei limiti delle aree disponibili le eventuali costruzioni accessorie previste quali deposito di osservazione, camera mortuaria, sale di autopsia, cappelle, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, alloggi del personale di sorveglianza, impianti tecnici.
3. Nella elaborazione del piano si deve tenere conto:
 - a. dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b. della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c. della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;

- d. delle eventuali maggiori disponibilità di posti -salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e. dei fabbisogni futuri di aree , manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
- f. delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

4. Nella elaborazione del piano si devono individuare spazi o zone costruite destinate a:

- a. campi di inumazione comune
- b. campi per fosse ad inumazione per sepolture private (opzionale)
- c. campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d. tumulazioni individuali (loculi);
- e. manufatti a sistema di tumulazione a posti plurimi (tombe di famiglia di costruzione comunale);
- f. cellette ossario;
- g. nicchie cinerarie;
- h. ossario comune;
- i. cinerario comune.

Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.

5. Il piano regolatore cimiteriale individua, altresì, le locazioni delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione,.

6. Il piano regolatore cimiteriale deve essere costituito almeno dai seguenti elaborati:

a. relazione illustrativa:

- a.1 andamento medio della mortalità;
- a.2 ricettività della struttura cimiteriale esistente;
- a.3 evoluzione attesa e necessità integrative;
- a.4 caratteristiche geologiche, geotecniche e idrogeologiche;
- a.5 zone di tutela monumentale;
- a.6 zone soggette a vincoli paesaggistici;
- a.7 rischio sismico;
- a.8 abbattimento o riduzione di barriere architettoniche, fruibilità e garanzie di sicurezza:
 - a.8.1 barriere architettoniche;
 - a.8.2 sicurezza dei frequentatori e fruibilità dei servizi;
 - a.8.3 sicurezza per gli operatori cimiteriali;
- a.9 operatività, rispetto delle dotazioni obbligatorie e dotazione di servizi adeguati:

La dotazione minima cimiteriale prevista dalla normativa è la seguente:

- **CAMPI COMUNI INUMAZIONE** – Art. 49/1 D.P.R. 285/90: Il numero minimo di fosse per l'intero comune deve essere superiore a quello calcolato come fabbisogno minimo legale ai sensi di regolamento (D.P.R. 285/90).
- **SERVIZIO DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA** – Art. 52/1 D.P.R. 285/90: In base a quanto previsto dalla circolare Ministero Sanità n. 24 del 24 giugno 1993 è da intendersi per custodia la custodia amministrativa, ovverosia la presenza delle registrazioni di entrata e uscita di cadaveri, resti mortali, ceneri ed ossa, come le traslazioni da sepoltura a sepoltura. È da verificare la sussistenza.
- **SERVIZI IGIENICI** – Art. 60/1 D.P.R. 285/90: È da verificare la sussistenza.
- **SERVIZI IDRICI** – Art. 60/1 D.P.R. 285/90: È da verificare la sussistenza.
- **RECINZIONE CIMITERIALE** – Art. 60/1 D.P.R. 285/90: È da verificare la sussistenza e che l' altezza sia almeno pari a quella minima stabilita dalla norma (2,00 m.).
- **CAMERA MORTUARIA** – Art. 64-65 D.P.R. 285/90: È da verificare la sussistenza e se vi è corrispondenza con le caratteristiche stabilite dalle norme. È inoltre da valutare se sia dotato o meno di un numero adeguato di posti salma/feretro in relazione al movimento connesso con il cimitero.
- **OSSARIO COMUNE/CINERARIO COMUNE** – Art. 67/1 e 80 D.P.R. 285/90: È da verificare la sussistenza.
- **SALA AUTOPSIA** – Art. 66 D.P.R. 285/90: È da verificare la sussistenza dentro il cimitero o il luogo esterno (generalmente l'Istituto di Medicina Legale e delle assicurazioni o l'obitorio più vicino) dove avviare i cadaveri o i resti mortali quando necessario.
- **SALA DEL COMMIATO** – Art. 1/1 L. 130/01: È da verificare la sussistenza.

- **LUOGO DI DISPERSIONI CENERI:** La Regione Campania, ha adottato specifica norma (L.R. 20/06), di obbligo di disporre di una zona di dispersione delle ceneri nei cimiteri. È da verificare la sussistenza.
- **ALTRE DOTAZIONI CIMITERIALI – Art. 12 D.P.R. 254/03 (Rifiuti):** È necessaria la identificazione all'interno del cimitero, in idonea area, di deposito di rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione.
- **VIE D'ACCESSO, PARCHEGGI E COLLEGAMENTI:** E' da valutare la presenza o meno, in funzione della importanza del cimitero, di adeguati parcheggi nelle vicinanze o dedicati alla struttura. Inoltre se vi sia o meno un collegamento con mezzi pubblici.

ACCESSIBILITÀ DEI MEZZI MECCANICI, DEI FERETRI: Occorre valutare due grandi tipologie di accesso:

a) dentro i campi comuni, per poter procedere alle operazioni di inumazione ed a quelle di esumazione ordinaria e straordinaria;

b) per le tombe private. In questo caso è utile individuare nelle norme tecniche di attuazione una serie di prescrizioni per facilitare la movimentazione dei feretri in sicurezza.

b. calcolo analitico di simulazione del fabbisogno di posti salma;

c. elaborati grafici:

c.1 planimetria del territorio comunale e inquadramento del bacino di riferimento;

In scala adeguata in relazione alla estensione del Comune (1:25.000, 1:10.000, 1:5.000, 1:2000). Occorre riportare i confini del territorio comunale, la localizzazione del Cimitero, delle relative aree di rispetto, delle vie di comunicazione, delle principali strutture sanitarie capaci di produrre mortalità, dell'obitorio/deposito di osservazione, delle sale del commiato, di crematorio/i, se presente/i.

c.2 planimetria dello stato di fatto di ogni cimitero;

In scala almeno 1:500 e riguarda l'interno del perimetro di ogni cimitero e l'esterno da esso per un intorno almeno pari alla zona di rispetto (generalmente almeno 200 metri). Devono obbligatoriamente essere individuati:

- costruzioni presenti in zona di rispetto cimiteriale;
- via d'accesso al cimitero;
- parcheggi esterni ed interni al perimetro;
- sepolture esistenti distinte per tipologie dominanti;
- servizi esistenti all'interno del perimetro e costruzioni accessorie.

c.3 tavola di zonizzazione;

In scala almeno 1:500. Con la zonizzazione si determina per ciascuna zona la destinazione tipologica delle sepolture e si individuano i diversi impianti di servizio.

c.4 Stato di progetto;

Planimetria del cimitero con la rappresentazione di dettaglio in scala adeguata (1:100, 1:200, in funzione delle dimensioni del cimitero stesso) di:

- sepolture da realizzarsi, distinte per tipologia;
- aree da concedere (esistenti ed ex novo);
- costruzioni di servizio (esistenti, che necessitano o meno di intervento, da realizzare ex novo);
- eventuali costruzioni accessorie di progetto;
- zone di parcheggio interne ed esterne di progetto;
- spazi e viali destinati al traffico interno (sia veicolare che pedonale);
- deposito mortuario (esistente, che necessita o meno di intervento, da realizzare ex novo);
- impianti tecnici;
- sistemi di sorveglianza;
- modifiche alla zona di rispetto.

c.5 stato di progetto delle nuove zone di rispetto;

In scala almeno 1:500, per consentire l'inquadramento complessivo degli interventi.

c.6 tavola di bacino comprensoriale;

Inquadramento del bacino interessato, in scala adeguata (ad es. 1:25.000) riportante i confini territoriali dei comuni interessati, i cimiteri o di progetto, i presidi sanitari (strutture ospedaliere) esistenti o di progetto e di impianti tecnologici di bacino (intendendosi per tali crematori, inceneritori di rifiuti da esumazione ed estumulazione).

d. normativa tecnica di attuazione;

Norme particolari concernenti le diverse tipologie di sepoltura, prescrizioni relative ai materiali, alle misure massime delle sepolture distinte in relazione alle zone cimiteriali. Altre norme attuative sono quelle relative alla destinazione di materiali al termine della concessione, alle regole da seguire per le epigrafi, ecc.. Si tratta dell'insieme delle norme da seguire per ottenere l'approvazione dei progetti relativi alle tombe, nonché le caratteristiche degli elaborati da presentare.

e. relazione geologico-geotecnica.

Viene allegata e dal suo esame si può valutare se sussistano o meno impedimenti alla continuazione delle sepolture (in genere a sistema di inumazione) o per previsti ampliamenti del cimitero.

7. Il Piano Regolatore Cimiteriale deve essere aggiornato ogni 5 anni, quando siano creati nuovi cimiteri o siano soppressi quelli vecchi, o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti, e comunque ogni variazione, che comporti modifiche dei parametri di dimensionamento.

ART. 97

DISTANZA TRA MANUFATTI

1. La distanza minima tra i manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti), laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale, non deve essere inferiore a metri 1,00 e dei confini del lotto metri 0,50. In corrispondenza del vano di accesso all'ipogeo la distanza minima non deve essere inferiore a metri 2,00. In corrispondenza del vano di accesso alla cappella la distanza

minima non deve essere inferiore a metri 3,00.

2. L'altezza massima dei manufatti, laddove non diversamente specificato in sede di Piano Regolatore Cimiteriale, non deve superare l'altezza max di metri 5,50, se non diversamente disciplinati dal piano regolatore cimiteriale.
3. I loculi a tumulazione previsti in manufatti cimiteriali (cappelle, edicole, monumenti) se ad altezza superiore a metri 3,00 devono essere realizzati in modo da consentire un sicuro e facile accesso agli operatori cimiteriali.
4. Le nicchie ed i loculi per tumulazione possono essere costruite in pile di più piani sovrapposti.
5. All'interno degli edifici la distanza minima tra i loculi (frontespizio) non deve essere inferiore a metri 1,50 mentre per i loculi cosiddetti "a fornetto" la distanza minima fra il frontespizio dei loculi non può essere inferiore a metri 2,50. Le medesime distanze minime andranno osservate anche nel caso la pila occupi un solo lato rispetto una parete o qualsiasi ostacolo frontistante.
6. Le scale ed i corridoi devono essere dimensionati in modo da consentire il facile flusso pedonale, e di dimensione trasversale minima non inferiore a m. 1,00.
7. Tutti gli ambienti devono essere dotati di idonea illuminazione ed aerazione diretta.

ART. 98 STANDARD EDILIZI

1. Tutte le nuove costruzioni devono essere conformi alle norme di edilizia in zona sismica ed ottemperanti dei dispositivi di cui alla legge regionale 7 gennaio 1983 n. 9, nonché agli artt. 17 - 18 e 28 della legge n. 64 del 2 febbraio 1974 mediante deposito degli atti tecnici agli uffici del Genio Civile prima dell'inizio dei lavori e dopo l'ultimazione dei lavori, ove ne ricorrano gli estremi.
2. Il concessionario comunicherà al Servizio competente, prima dell'inizio dei lavori, gli estremi dell'avvenuto deposito.
3. Sono a carico del concessionario tutte le spese ad oneri di impianto e di utilizzo di qualunque fornitura.
4. Ogni concessionario, laddove previsto, ha l'obbligo di munirsi di apposito contatore per forniture ed erogazioni.

ART. 99 OBBLIGO DI MANUTENZIONE

1. I concessionari sono tenuti a tenere in stato di decoro i manufatti e le aree in concessione attraverso una costante opera di manutenzione.
2. L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, a salvaguardia del decoro del civico cimitero, si riserva il diritto di ordinare al concessionario interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
3. Qualora qualunque manufatto nei cimiteri venga lasciato in stato di abbandono per mancata manutenzione e, per tale causa possa costituire un pericolo per le cattive condizioni statiche, ovvero venir compromesso il decoro del civico cimitero, l'Amministrazione Comunale può senz'altro procedere direttamente alla demolizione ovvero alla sistemazione dell'opera. I resti mortali ospitati nei manufatti in oggetto saranno conservati a cura dell'Amministrazione Comunale presso proprie strutture, trascorsi 5 anni dalla demolizione, l'Amministrazione Comunale avrà il diritto di trasferire i resti mortali in uno degli ossari comuni.
4. L'Amministrazione si riserva di demolire le strutture pericolanti per salvaguardare la pubblica e privata incolumità previo preavviso di giorni 15 al concessionario.
5. In caso non vi sia preoccupazione d'imminente pericolo, l'Amministrazione Comunale curerà a diffidare nei modi di legge gli interessati, ad eseguire le opere necessarie di consolidamento e manutenzione che indicherà il Servizio Tecnico Cimiteriale.
6. Qualora essi non vi ottemperino, siano irreperibili, ovvero non esistano più eredi o rappresentanti della famiglia del concessionario, si provvederà direttamente come previsto al precedente comma 3 del presente articolo.
7. Allorquando per le nicchie la mancanza di manutenzione determini solo la caduta della lapide di chiusura, l'Amministrazione Comunale provvede a proprie spese alla tompagnatura, allo scopo di non lasciare in mostra i resti mortali, dando nello tempo avviso al concessionario o a suoi eredi ovvero aventi causa della eseguita chiusura provvisoria, perché provveda al ripristino. Per detti loculi tompagnati i concessionari non potranno più disporre dell'uso se prima non rimborsino al Comune la spesa sostenuta

per la tompagnatura aumentata del 20% annuo quale penale e, non curino di rimettere il loculo nella pristina condizione di decenza. Trascorso un biennio, senza che tale ripristino sia avvenuto, sia perché il concessionario non abbia ottemperato all'invito, sia perché il concessionario sia risultato irreperibile, la concessione s'intenderà decaduta e la nicchia resterà retrocessa al Comune senza alcun diritto di rimborso sul prezzo pagato dal concessionario, suoi eredi ovvero aventi causa. Per i resti mortali, ove non trasferiti altrove dalla famiglia, si procederà in conformità a quanto stabilito dal precedente comma 3.

8. Per l'introduzione di nuove lapidi in sostituzione di quelle rotte, il richiedente è tenuto a presentare istanza in carta semplice indirizzata al Servizio competente nonché al pagamento del previsto diritto per ogni singola lapide da imputare sul competente capitolo del bilancio comunale - entrate.

9. Le aree risultanti delle demolizioni di cui ai precedenti articoli, ovvero i manufatti il cui stato di abbandono ha determinato l'intervento comunale, potranno essere riaffidati dall'Amministrazione Comunale con le modalità indicate dal presente regolamento.

CAPO II EDILIZIA

ART. 100 EDILIZIA CIMITERIALE

1. L'attività edilizia ed il connesso procedimento tecnico amministrativo è disciplinata dalle norme legislative vigenti in materia edilizia e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, dello Stato e della Regione Campania.

2. Il procedimento edilizio, in particolare, è disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

3. Le disposizioni di tutela e valorizzazione sono definite dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n° 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

4. Dette norme sono specificate ed integrate dalle presenti norme regolamentari e dal Piano regolatore Cimiteriale.

ART. 101 PERMESSO DI COSTRUIRE

1. Il permesso di costruire riguarda, nel caso di manufatti funerari, la conformazione fisica del manufatto e le relative quantità volumetriche e di superficie utile, nonché la specificazione del numero e delle tipologie delle sepolture come specificate al titolo II delle presenti norme. E' necessario richiedere il Permesso di costruire nei seguenti casi:

- a. costruzione di nuovi manufatti;
- b. interventi edilizi che comportano incrementi volumetrici o della superficie utile ovvero mutamento del numero e/o della tipologia delle sepolture;
- c. demolizione con ricostruzione, in loco o meno;

2. I progetti relativi a nuove costruzioni, redatti nel rispetto sia planimetrico che volumetrico nonché dimensionale del piano regolatore cimiteriale, devono essere redatti e firmati da un Ingegnere, Architetto, Geometra o Perito edile, nei limiti delle rispettive competenze.

3. Alla istanza deve essere allegato il progetto in 3 copie corredato da:

- a. relazione tecnica descrittiva;
- b. planimetria generale 1:500;
- c. planimetria della zona d'intervento in scala 1:200 (stato dei luoghi e stato di progetto);
- d. plano-volumetrico in scala 1:200 con le quote relative ai volumi d'ingombro della costruzione oggetto della concessione e di quelle immediatamente adiacenti;
- e. piante in scala 1:100 o 1:50 o 1:20;
- f. prospetti in scala 1:100 o 1:50;
- g. almeno 2 sezioni in scala 1:100 o 1:50 di cui una sulle scale e sui collegamenti verticali;
- h. particolari costruttivi e decorativi in scala non inferiore al rapporto 1:20.

4. La relazione tecnico descrittiva deve indicare i criteri adottati nella progettazione nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti sia di carattere generale (norme tecnico-edilizie) che di

carattere particolare (regolamenti di P.M.), nonché le norme di carattere specifico dettate dal Piano regolatore cimiteriale e dal presente regolamento.

5. Alla documentazione saranno inoltre allegati la ricevuta del versamento a favore della competente ASL degli oneri previsti per il parere sanitario, e attestazione del versamento del diritto dovuto con riferimento alle tariffe vigenti da imputare sul capitolo corrispondente Bilancio Comunale Entrate.

6. Al rilascio del Permesso di costruire provvede il Dirigente o il Responsabile del competente Servizio comunale, nei tempi e con le modalità fissate dalla legislazione vigente.

7. Il concessionario deve iniziare i lavori per la costruzione del manufatto funebre entro 6 (SEI) mesi dalla data di rilascio del permesso di costruire, dandone notizia al Responsabile dei servizi cimiteriali, al Dirigente o al Responsabile del competente Servizio comunale, con comunicazione da presentare all'Ufficio Protocollo Generale dell'Amministrazione Comunale.

8. La costruzione deve essere ultimata entro il termine indicato nel permesso di costruire, che sarà di 12 (DODICI) mesi dalla data di inizio dei lavori per cappelle, edicole e monumenti, e di 24 (VENTIQUATTRO) mesi per edifici per tumulazione collettiva, salvo eventuale proroga di mesi 6 (SEI) richiesta prima della scadenza Permesso di costruire, da rilasciarsi da parte del Dirigente o del Responsabile del competente Servizio comunale, previo pagamento del corrispondente diritto di segreteria.

9. Sarà possibile per l'Amministrazione Comunale stabilire ulteriori, specifici, obblighi cui il concessionario è tenuto a rispettare. Tali specificazioni saranno inserite come parte integrante del permesso di costruire.

ART. 102

DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

- 1.** La decadenza del permesso di costruire è determinata da:
 - a. Esecuzione di opere difformi determinanti variazioni essenziali del permesso di costruire;
 - b. Mancata osservanza delle condizioni generali e particolari indicate nel permesso di costruire;
- 2.** Costituiscono variazioni essenziali al permesso di costruire:
 - a. L'occupazione di una area di sedime maggiore o comunque diversa da quella assegnata in concessione;
 - b. La modifica della sagoma dell'edificio e del manufatto funebre, non preventivamente autorizzata;
 - c. La modifica dell'altezza dell'edificio e del manufatto funebre non preventivamente autorizzata;
 - d. La realizzazione di un maggiore numero di loculi e/o tumuli rispetto a quanto autorizzato.
- 3.** Il concessionario che intende introdurre variazioni essenziali al permesso di costruire ottenuto, ove queste siano ammissibili in virtù delle norme vigenti, deve preventivamente richiederne l'autorizzazione con le modalità indicate dal precedente art. 101.

ART. 103

DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

- 1.** Tutti gli interventi che non rientrano nelle categorie di cui al precedente art. 101 e con esclusione della manutenzione ordinaria, così come definita dal successivo art. 104, sono oggetto di Dichiarazione di Inizio Attività, secondo i modi ed i contenuti previsti dalla legislazione vigente.
- 2.** Alla dichiarazione devono essere allegate 3 (tre) copie dei progetti relativi ai lavori a farsi firmati da un Architetto, Ingegnere, Geometra o Perito Edile, nei limiti delle rispettive competenze.
- 3.** I progetti devono essere corredati da:
 - a. relazione tecnica descrittiva;
 - b. planimetria generale 1:500;
 - c. planimetria della zona d'intervento in scala 1:200 (stato dei luoghi e stato di progetto);
 - d. piano volumetrico in scala 1:200 con le quote relative ai volumi d'ingombro della costruzione oggetto della concessione e di quelle immediatamente adiacenti;
 - e. piante in scala 1:100 o 1:50 o 1:20;
 - f. prospetti in scala 1:100 o 1:50;
 - g. almeno 2 sezioni in scala 1:100 o 1:50 di cui una sulle scale e sui collegamenti verticali;
 - h. particolari costruttivi e decorativi in scala non inferiore al rapporto 1:20.

- i. documentazione fotografica (in numero sufficiente per la visione dei luoghi).
4. Alla dichiarazione saranno inoltre allegati la ricevuta del versamento a favore della competente ASL degli oneri previsti per il parere sanitario, e attestazione del versamento del diritto dovuto in riferimento alle tariffe vigenti da imputare sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale Entrate.
5. Per ogni ulteriore sopralluogo tecnico il concessionario è tenuto al pagamento del diritto dovuto alle tariffe vigenti da imputare sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale Entrate.

ART. 104 MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Sono lavori di manutenzione ordinaria le opere come definite dall' art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001. In particolare, in area cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di ripristino e riparazione di: pavimentazione, intonaci e pitturazioni interne, rivestimenti interni, opere in ferro, impermeabilizzazione delle coperture impianto elettrico, e sostituzione di lapidi.
2. Le opere di manutenzione ordinaria come sopra definite sono liberamente eseguibili dal concessionario. Egli dovrà tuttavia provvedere ad una semplice comunicazione indirizzata al Dirigente o Responsabile Servizio competente a mezzo dell'Ufficio Protocollo Generale dell'Amministrazione Comunale.
3. Nel caso di esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria senza la prescritta comunicazione, sarà applicata a carico del concessionario una ammenda con riferimento alle tariffe vigenti da imputare sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale Entrate.
4. Nel caso di manutenzione ordinaria su edifici vincolati ovvero ricadenti in aree vincolate, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell'apparato decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici, previa comunicazione alla competente Soprintendenza; una copia di tale comunicazione dovrà essere prodotta in allegato alla documentazione di cui al comma 2.

ART. 105 MANUTENZIONE STRAORDINARIA

1. Sono lavori di manutenzione straordinaria le opere come definite dall'art. 3 comma 1 lettera b) del D.P.R. 380/2001. In particolare in area cimiteriale, si considerano come tali gli interventi di ripristino e pitturazione totale delle facciate dei manufatti, la integrazione o sostituzione del rivestimento esterno, la riparazione o il consolidamento di parti strutturali, la riorganizzazione funzionale degli spazi interni che non preveda aumenti di superficie e di volumi, ovvero di loculi e tumuli.
2. Tutte le opere di manutenzione straordinaria sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dall'art. 22 del DPR 380/001 così come precisato dall'art.2 della Legge Regione Campania n°19/2001 e disciplinate in termini di procedimento dall'art. 23 del citato DPR 380/001. Tali opere sono soggette a certificato di collaudo finale da parte del progettista o tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dei lavori al progetto presentato.
3. Nel caso di manutenzione straordinaria su edifici vincolati ovvero ricadenti in aree vincolate, le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere condotte nel rispetto della conservazione dei caratteri, dell'apparato decorativo ed ornamentale, nonché delle finiture degli edifici.
4. Nel caso di opere di manutenzione straordinaria su edifici vincolati o ricadenti in aree vincolate è necessario ottenere specifica autorizzazione del soggetto preordinato alla tutela del bene o dell'area.

ART. 106 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO

1. Sono lavori di restauro e risanamento conservativo le opere come definite dall' art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. 380/2001.
2. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo, improntate alla moderna teoria della conservazione, riguardano il consolidamento statico della struttura, il ripristino della distribuzione originaria o storicamente consolidata, la eliminazione di superfetazioni non organiche, il ripristino delle finiture storiche dei manufatti e dell'apparato decorativo ed ornamentale, anche per quanto riguarda il colore e la finitura delle pitturazioni.
3. Le opere di restauro e risanamento conservativo sono soggette a dichiarazione di inizio attività ai sensi dall'art. 22 del DPR 380/001 così come precisato dall'art.2 della Legge Regione Campania

n°19/2001 e disciplinate in termini di procedimento dall'art. 23 del citato DPR 380/001. Tali opere sono soggette a certificato di collaudo finale da parte del progettista o tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dei lavori al progetto presentato.

4. Nel caso di opere restauro e risanamento conservativo su edifici vincolati o ricadenti in aree vincolate è necessario ottenere specifica autorizzazione del soggetto preordinato alla tutela del bene o dell'area.

ART. 107 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

1. Sono lavori di ristrutturazione edilizia le opere come definite dall' art. 3 comma 1 lettera d) del D.P.R. 380/2001. In ambito cimiteriale, è possibile procedere con semplice Dichiarazione di Inizio attività, solo laddove non si prospetti un incremento dei volumi, della superficie utile e/o del numero e della tipologia delle sepolture.

2. Nel caso di ristrutturazione edilizia di manufatti, anche edificati di recente, ma compresi in aree vincolate la finitura e la composizione delle facciate deve essere progettata in maniera tale da integrarsi al contesto ambientale. In ogni caso è necessario ottenere la prevista specifica autorizzazione da parte del soggetto preordinato alla tutela dell'area.

3. Tutte le opere di ristrutturazione edilizia sono soggette a certificato di collaudo finale da parte del progettista o tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dei lavori al progetto presentato.

ART. 108 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE

1. Laddove le norme di Piano regolatore cimiteriale e dell'eventuale strumento urbanistico esecutivo lo consentano, per la demolizione e ricostruzione di un'opera funebre la procedura tecnica prevista fa riferimento alla richiesta del "permesso di costruire", così come definita dal precedente art. 101. Nel caso di demolizione senza ricostruzione sarà necessario ottenere specifico Permesso che, per i manufatti vincolati o localizzati in aree vincolate dovrà essere preventivamente autorizzato dal soggetto preordinato alla tutela del bene o dell'area.

ART. 109 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE

1. Sono interventi di nuova costruzione quelli definiti dall' art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. 380/2001. In ambito cimiteriale, sono quegli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica non rientranti nelle categorie precisate ai precedenti articoli 104, 105, 106 e 107.

2. Tutti gli interventi di nuova costruzione sono soggetti a collaudo statico, ai sensi della L.R. n. 9/83 e L. 64/74, e certificato di collaudo finale da parte del progettista o tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dei lavori al progetto presentato.

ART. 110 ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Il concessionario è tenuto, durante l'esecuzione dei lavori, ad esporre apposita tabella riportante le indicazioni relative alla autorizzazione edilizia (Permesso di Costruire, D.I.A. o Comunicazione), alla direzione dei lavori, all'impresa esecutrice ed al concessionario.

2. Il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, alla realizzazione di ogni opera che si rendesse necessaria per la sicurezza ovvero per tutelare l'incolumità pubblica e privata, per cause determinate dal proprio insediamento costruttivo o comunque ad esso connesse.

3. Il concessionario è responsabile del mantenimento delle aree allo stesso concesse.

4. Il concessionario è tenuto a mantenere il manufatto costruito ovvero le opere la cui costruzione sia stata sospesa per qualunque causa.

5. Nell'esecuzione dei lavori ed in particolare modo negli scavi, i concessionari devono usare la massima diligenza e cura.

6. In caso di rinvenimento di sepolture antiche o anche recenti, i lavori devono essere sospesi e dovrà darsene immediata comunicazione al Servizio Cimiteriale.

7. Nei cimiteri non si può spegnere calce viva per costruzioni private, ma deve introdursi calce spenta.

8. Non possono essere eseguite opere di sgrossamento rudimentale di materiali da costruzione.
9. I materiali da costruzione, in particolare lapidei, devono essere introdotti nel cimitero in stato di lavorazione tale da poter essere messi in opera senza ulteriore magistero.
10. L'introduzione e l'asportazione di materiali di ogni natura occorrenti per le costruzioni nei cimiteri, nonché l'esecuzione dei lavori, può aver luogo nei cimiteri solo nei giorni feriali e negli orari stabiliti dal Servizio competente che, in particolari occasioni potrà impedirli del tutto.
11. E' vietato scaricare nei cimiteri la terra risultante da scavi di fondazioni, le macerie di demolizioni ed i residui tutti delle costruzioni.
12. I materiali di rifiuto di ogni specie devono essere trasportati ai pubblici scarichi fuori dal cimitero.
13. L'Amministrazione Comunale qualora abbia interesse a far riempire qualche bassofondo può disporre che i materiali di rifiuto delle costruzioni siano scaricati in esso, con facoltà di escludere quelli che per la loro qualità non siano adatti allo scopo.
14. Il controllo di quanto sopra è affidato al personale di sorveglianza ed alla Polizia Municipale che promuovono ed applicano le sanzioni previste in caso di irregolarità.

ART. 111 COLLAUDO

1. Entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori, ovvero nel periodo di efficacia della Dichiarazione di Inizio Attività, il concessionario deve presentare al Servizio competente a mezzo dell'Ufficio Protocollo Generale dell'Amministrazione Comunale il/i collaudo/i dei lavori realizzati.

CAPO III IMPRESE E CAUZIONI

ART. 112 IMPRESE

1. Per l'esecuzione dei lavori di cui ai precedenti articoli 104, 105, 106, 107, 108 e 109, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengano fissati annualmente dal Comune.
3. 5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
4. 6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 75 e 76 in quanto compatibili.

ART. 113 RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE

1. I concessionari sono responsabili della regolare esecuzione dei lavori e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le D.I.A. ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale a garanzia della corretta esecuzione dei lavori e del risarcimento di eventuali danni.
3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ART. 114 RECINZIONE DI AREE - MATERIALI DI SCAVO

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o a personale di servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Servizio Cimiteriale.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Responsabile dei servizi cimiteriali, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. Tutti i rifiuti risultanti dalle attività cimiteriali devono essere smaltiti nel rispetto del D.L.vo 03/04/2006 n. 152 e del D.P.r.R. 17/07/2003 n. 254.

ART. 115
INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli dell'impresa per l'esecuzione dei lavori di cui gli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
3. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
4. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
5. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, cemento, ecc.

ART. 116
ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute dal Responsabile del Servizio Cimiteriale.

ART. 117
SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI

1. Il Responsabile dei servizi cimiteriali in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 118
VIGILANZA

1. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dei provvedimenti previsti dalla legge.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, a lavori ultimati e a presentazione del collaudo per la regolare esecuzione dei lavori, nel caso di risultato favorevole, procede la restituzione del deposito cauzionale di cui al precedente art. 113.

ART. 119
SANZIONI EDILIZIE

1. L'amministrazione Comunale sanziona le irregolarità edilizie a norma delle disposizioni legislative richiamate all'art. 100, riservandosi comunque di procedere alla revoca della permesso di costruire nei casi indicati all'art. 102.
2. Gli importi provenienti da dette sanzioni saranno versate sul corrispondente capitolo del Bilancio Comunale - Entrate.
3. In caso di decadenza del premesso di costruire l'Amministrazione comunale, per mezzo del Dirigente o Responsabile del Servizio competente, provvederà all'emanazione della determinazione di annullamento del permesso stesso e della connessa concessione del suolo ed incamererà gli importi a qualunque titolo versati nonché la proprietà delle opere realizzate.

CAPO IV DISPOSIZIONI VARIE

ART. 120

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del Cimitero principale del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti" .

ART. 121

MAPPA

1. Presso l'ufficio comunale è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
3. Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ART.122

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a. generalità del defunto o dei defunti;
 - b. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c. la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme
 - d. le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e. e gli estremi del titolo costitutivo;
 - f. la data e il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione
 - g. la natura e la durata della concessione;
 - h. le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
 - i. le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ART. 123

REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Il personale incaricato dal Responsabile dei servizi cimiteriali è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui gli artt.52-53 del D.P.R. 285/90, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
2. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
3. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ART. 124
SCEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il personale incaricato, sulla scorta del registro di cui all'art. 123, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a. le generalità del defunto;
 - b. il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 121.

ART. 125
SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per Cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO V
NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 126
EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, può nel termine di un anno dell'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Responsabile del Servizio con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

ART. 127
CAUTELE

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ART. 128
DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

1. Ai sensi dell'art.107 , 3° comma, del D.Lgs. 267/2000, spetta al dipendente Dirigente o Responsabile dei servizi cimiteriali, l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano sempre al Responsabile dei servizi cimiteriali, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale o del Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

**ART. 129
CONCESSIONI PREGRESSE**

1. Salvo quanto previsto dall'art. 126 le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

**ART. 130
SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE-MUTAMENTO DEL RAPPORTO
CONCESSORIO**

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942, n.1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

2. Il riconoscimento di tale diritto avviene in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.

3. In tal caso, il Responsabile dei Servizi Cimiteriali determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento di riconoscimento.

4. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

5. Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

**ART.131
RIMESSE DI CARRI FUNEBRI-NORMA TRANSITORIA**

1. Le rimesse di carri funebri esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall'art. 21 del D.P.R. 285/90 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

**ART. 132
SANZIONI**

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente Regolamento, quando non costituiscono reato, sono punite ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie e successive modifiche, dell'art. 107 del D.P.R. 285/90 e di qualsiasi altra norma di pertinenza.

2. Competenti a contestare le violazioni ed a stilare l'apposito processo verbale d'accertamento della violazione sono gli agenti della Polizia Municipale.

**ART. 133
ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia il regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con delibera di C.C. n. 14 del 19/07/2000 e riapprovato con delibera di C.C. n. 18 del 07/08/2000.

**ART. 134
ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione previo parere della Consulta Regionale, ai sensi dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 12/01 e previa pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi.

INDICE :

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	1
ART. 1 OGGETTO	1
ART. 2 COMPETENZE	1
ART. 3 RESPONSABILITÀ	1
ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO	1
ART. 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO	2
CAPO II DECESSI – SEPPELLIMENTI – OSSERVAZIONI	2
ART. 6 DENUNCIA DEI DECESSI	2
ART. 7 DENUNCIA DECESSI ACCIDENTALI O DELITTUOSI	2
ART. 8 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	3
ART. 9 COMUNICAZIONE DECESSI DOVUTI A REATI	3
ART. 10 RINVENIMENTO PARTI DI CADAVERE O RESTI MORTALI	3
ART. 11 MEDICO NECROSCOPO	3
ART. 12 AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA	3
ART. 13 NULLA OSTA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	3
ART. 14 NATI MORTI E PRODOTTI DEL CONCEPIMENTO	4
ART. 15 PERIODO DI OSSERVAZIONE	4
ART. 16 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE IMPROVVISA O APPARENTE	4
ART. 17 PERIODO DI OSSERVAZIONE NEI CASI DI MORTE PER MALATTIA INFETTIVO-DIFFUSIVA O PER AVANZATO STATO DI PUTREFAZIONE	4
ART. 18 DISPOSIZIONE DELLA SALMA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	4
ART. 19 PRESCRIZIONI PER OSSERVAZIONE DI CADAVERE PORTATORE DI RADIOATTIVITÀ	4
ART. 20 OBITORIO	4
ART. 21 DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E CAMERA MORTUARIA	5
ART. 22 TRASPORTO SALME AL DEPOSITO DI OSSERVAZIONE	5
ART. 23 SERVIZIO DI SORVEGLIANZA DURANTE IL PERIODO DI OSSERVAZIONE	5
CAPO III FERETRI	5
ART. 24 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	5
ART. 25 VERIFICA E CHIUSURA FERETRI	5
ART. 26 FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI	5
ART. 27 FORNITURA GRATUITA DI FERETRI	6
ART. 28 PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO	7
CAPO IV SERVIZI FUNEBRI	7
ART. 29 PRINCIPI GENERALI	7
ART. 30 SERVIZI E TRATTAMENTI FUNEBRI	8
ART. 31 MODALITÀ DEL TRASPORTO E PERCORSO	8
ART. 32 TRASPORTI FUNEBRI	8
ART. 33 ORARIO DEI TRASPORTI	9
ART. 34 NORME GENERALI PER I TRASPORTI	9

ART. 35 RITI RELIGIOSI.....	9
ART. 36 TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE.....	9
ART. 37 MORTI PER MALATTIE INFETTIVE-DIFFUSIVE O PORTATORI DI RADIOATTIVITÀ.....	10
ART. 38 TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE	10
ART. 39 TRASPORTO IN LUOGO DIVERSO DAL CIMITERO.....	10
ART. 40 TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO	11
ART. 41 TRASPORTO DI CENERI E RESTI.....	11
ART. 42 RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO.....	11
ART. 43 L'IMPRESA FUNEBRE	11
ART. 44 QUALITÀ DEL SERVIZIO E CORRETTEZZA COMMERCIALE DELL'IMPRESA.....	12
ART. 45 ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA	12
ART. 46 REGIME DEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'IMPRESA	12
ART. 47 RECLAMI	12
TITOLO II CIMITERO – SERVIZI CIMITERIALI.....	13
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI CIMITERO	13
ART. 48 CIMITERO.....	13
ART. 49 DISPOSIZIONI GENERALI - VIGILANZA	13
ART. 50 REPARTI SPECIALI NEL CIMITERO	13
ART. 51 AMMISSIONE NEL CIMITERO E NEI REPARTI SPECIALI.....	14
CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE.....	14
ART. 52 INUMAZIONE	14
ART. 53 CIPPO	15
ART. 54 TUMULAZIONE.....	15
ART. 55 DEPOSITO PROVVISORIO.....	16
CAPO III ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI.....	16
ART. 56 ESUMAZIONI ORDINARIE	16
ART. 57 AVVISI DI SCADENZA PER ESUMAZIONI ORDINARIE.....	16
ART. 58 ESUMAZIONE STRAORDINARIA	17
ART. 59 ESTUMULAZIONI	17
ART. 60 ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI E A PAGAMENTO.....	17
ART. 61 RACCOLTA DELLE OSSA	18
ART. 62 OGGETTI DA RECUPERARE	18
ART. 63 DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI.....	18
CAPO IV CREMAZIONE	18
ART. 64 CREMAZIONE	18
ART. 65 MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE	19
ART. 66 URNE CINERARIE.....	19
ART. 67 AFFIDAMENTO E DISPERSIONE DELLE CENERI.....	19
ART. 68 MODALITÀ DI CONSERVAZIONE	20
ART. 69 LUOGHI DI DISPERSIONE DELLE CENERI	20
ART. 70 CREMATORI.....	20
ART. 71 SENSO COMUNITARIO DELLA MORTE	20
ART. 72 INFORMAZIONE AI CITTADINI.....	20

CAPO V POLIZIA DEI CIMITERI	21
ART. 73 OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI	21
ART. 74 ORARIO	21
ART. 75 DISCIPLINA DELL'INGRESSO.....	21
ART. 76 DIVIETI SPECIALI.....	22
ART. 77 RITI FUNEBRI.....	22
ART. 78 EPIGRAFI, MONUMENTI, ORNAMENTI, SULLE TOMBE NEI CAMPI COMUNI.....	22
ART. 79 FIORI E PIANTE ORNAMENTALI	23
ART. 80 MATERIALI ORNAMENTALI	23
TITOLO III CONCESSIONI	23
CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE.....	23
ART. 81 SEPOLTURE PRIVATE	23
ART. 82 DURATA DELLE CONCESSIONI	24
ART. 83 MODALITÀ DI CONCESSIONE	24
ART. 84 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	25
ART. 85 MANUTENZIONE, CANONE ANNUO, AFFRANCAZIONE	25
CAPO II DIVISIONE – SUBENTRI - RINUNCE	26
ART. 86 DIVISIONE, SUBENTRI	26
ART. 87 RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI.....	26
ART. 88 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE.....	27
ART. 89 RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE	27
ART. 90 RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI DELLA DURATA DI 99 ANNI O PERPETUA.	27
CAPO III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE	28
ART. 91 REVOCA	28
ART. 92 DECADENZA	28
ART. 93 PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI LA DECADENZA.....	28
ART. 94 ESTINZIONE	29
TITOLO IV PIANIFICAZIONE – EDILIZIA – DISPOSIZIONI FINALI.....	29
CAPO I PIANO REGOLATORE CIMITERIALE E DISPOSIZIONI TECNICHE EDILIZIE	29
ART. 95 DISPOSIZIONI GENERALI	29
ART. 96 PIANO REGOLATORE CIMITERIALE.....	29
ART. 97 DISTANZA TRA MANUFATTI.....	31
ART. 98 STANDARD EDILIZI	32
ART. 99 OBBLIGO DI MANUTENZIONE	32
CAPO II EDILIZIA.....	33
ART. 100 EDILIZIA CIMITERIALE	33
ART. 101 PERMESSO DI COSTRUIRE	33
ART. 102 DECADENZA DEL PERMESSO DI COSTRUIRE	34
ART. 103 DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ	34
ART. 104 MANUTENZIONE ORDINARIA.....	35
ART. 105 MANUTENZIONE STRAORDINARIA	35
ART. 106 RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO	35
ART. 107 RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA	36

ART. 108 DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE	36
ART. 109 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE	36
ART. 110 ESECUZIONE DEI LAVORI.....	36
ART. 111 COLLAUDO.....	37
CAPO III IMPRESE E CAUZIONI.....	37
ART. 112 IMPRESE	37
ART. 113 RESPONSABILITÀ - DEPOSITO CAUZIONALE.....	37
ART. 114 RECINZIONE DI AREE - MATERIALI DI SCAVO	37
ART. 115 INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI	38
ART. 116 ORARIO DI LAVORO.....	38
ART. 117 SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI	38
ART. 118 VIGILANZA.....	38
ART. 119 SANZIONI	38
CAPO IV	39
DISPOSIZIONI VARIE.....	39
ART. 120 ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI.....	39
ART. 121 MAPPA.....	39
ART.122 ANNOTAZIONI IN MAPPA.....	39
ART. 123 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	39
ART. 124 SCHEDARIO DEI DEFUNTI	40
ART. 125 SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI	40
CAPO V NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI	40
ART. 126 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO	40
ART. 127 CAUTELE	40
ART. 128 DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	40
ART. 129 CONCESSIONI PREGRESSE	41
ART. 130 SEPOLTURE PRIVATE A TUMULAZIONE PREGRESSE-MUTAMENTO DEL RAPPORTO CONCESSORIO.....	41
ART.131 RIMESSE DI CARRI FUNEBRI-NORMA TRANSITORIA.....	41
ART. 132 SANZIONI	41
ART. 133 ABROGAZIONE DI PRECEDENTI DISPOSIZIONI	41
ART. 134 ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO.....	41